

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 9-3881

IPAB "Fondazione per borse di Studio Ing. S. GRANDIS" con sede in Borgo San Dalmazzo (CN) - Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La "Fondazione per borse di Studio Ing. S. Grandis" con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della legge n. 6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con R.D. in data 19/02/1931.

Con istanza in data 28/11/2011, il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 4/11 del 29/10/2011, richiedeva l'approvazione del nuovo statuto.

La proposta è determinata dalla necessità di dotare l'Ente di un testo statutario più confacente alla situazione storica, economica e sociale, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta proposta si è favorevolmente espresso il Comune di Borgo San Dalmazzo con provvedimento n. 8 in data 20/01/2012.

La Provincia di Cuneo con deliberazione n. 27 del 22/02/2012 ha espresso parere favorevole con l'indicazione di mantenere all'interno del Consiglio di Amministrazione un componente in rappresentanza della stessa Provincia.

Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione per borse di studio ing. S. GRANDIS", con deliberazione n. 2/12 del 24/03/2012, ha ritenuto di non accogliere la richiesta della Provincia di Cuneo confermando la riduzione della composizione dell'organo amministrativo a 5 componenti anziché gli attuali 7; tale decisione è motivata dalla difficoltà di reperire membri qualificati per un incarico totalmente gratuito, stabilendo di attenersi a quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della Legge 122/2010 che prevede la riduzione dei componenti negli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici.

Considerato che le due nomine sopresse nello statuto proposto riguardano il rappresentante nominato dall'U.S.S.L., ora attribuita alla competenza dell'ASL, e quello nominato dalla Regione, ora in base all'attuale normativa di pertinenza provinciale, entrambi non previsti nelle tavole di fondazione dell'Ente, si ritiene condivisibile la nuova formulazione della composizione dell'organo amministrativo.

Constatato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;
visto il D. lgs. n. 207/2001
vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Fondazione per borse di studio ing. S. GRANDIS" con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), composto di 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

I.P.A.B.
FONDAZIONE PER BORSE DI STUDIO "ING. S. GRANDIS"
BORGO SAN DALMAZZO
STATUTO ORGANICO

PARTE PRIMA
CRITERI NORMATIVI

ARTICOLO 1

ORIGINE DELLA FONDAZIONE

1. L'Ente "Fondazione per borse di Studio Ing. S. GRANDIS" con sede presso il Municipio di Borgo San Dalmazzo, trae origine dal lascito disposto dal Comm. Ing. Sebastiano Grandis a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo con testamento olografo 16 giugno 1885 con aggiunte del 3 Luglio 1887, pubblicato il 16 gennaio 1892 per atti del Notaio Carlo Faà di Torino.
2. La Fondazione eretta in "Ente Morale" con R. Decreto 19 Febbraio 1931, è attualmente qualificata come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.).

ARTICOLO 2

SCOPO

1. Scopo dell'Ente è assegnare Borse di Studio a favore di giovani bisognosi e meritevoli, residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo e, per espressa volontà del Fondatore, i discendenti dei suoi fratelli e sorelle, per contribuire, dopo la scuola dell'obbligo, alla prosecuzione degli studi.
2. La Fondazione persegue il proprio scopo liberamente, in base a scelte del Consiglio di amministrazione con gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica, secondo i criteri derivanti dal disposto testamentario da cui la Fondazione stessa trae origine, adeguati alla mutata situazione storica, economica e sociale.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Ente è attualmente costituito da:
 - a) terreni e fabbricati rurali della Cascina La Merla sita in Frazione Cantogno di Villafranca Piemonte (Torino) della superficie di h 33 a 59 ca 47;
 - b) tutti i contributi, le elargizioni ed fondi di ogni provenienza, purché autorizzati a norma di legge, che siano destinati al patrimonio o che abbiano destinazione vincolata per volontà del donatore;
 - c) altri beni donati all'Ente previo accettazione del Consiglio di Amministrazione.
- ben*

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento dello scopo statutario. L'amministrazione deve osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore del patrimonio ed ottenerne il reddito adeguato.

ARTICOLO 4

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

1. L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto come segue:
 - a) l'Assessore alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo, o un suo delegato;
 - b) il Dirigente dell'Istituto di istruzione di maggior grado presente nel Comune di Borgo S.D. od un suo rappresentante;
 - c) un rappresentante degli ex beneficiari di borse di studio erogate dalla fondazione;
 - d) due rappresentanti della famiglia del Fondatore.
2. I componenti di cui al comma 1, punti c) e d) sono nominati dal Comune di Borgo San Dalmazzo.
3. Qualora non esistessero più rappresentanti delle categorie c) e d), o gli stessi non accettino la nomina, il Comune li sostituisce con persone dalla consolidata esperienza e sensibilità nel campo scolastico e sociale.
4. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e nomina un Segretario.
5. Ad eccezione dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, tutti i componenti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.
6. Le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 5

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

1. Le riunioni si tengono presso la sede della Fondazione e sono convocate mediante comunicazione ad ogni componente da inoltrarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2. La convocazione è fatta con ogni mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento, ossia anche per fax o posta elettronica, agli indirizzi preventivamente indicati dai Consiglieri.
3. Le riunioni hanno luogo per iniziativa del Presidente che ne fissa data ed ordine del giorno. Inoltre, le riunioni sono indette ogni qualvolta lo richiedano, con domanda scritta e motivata, almeno due componenti del Consiglio.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina ed, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.
5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su istanza del Presidente.

69

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.
8. Le votazioni avvengono per appello nominale. Sono a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone fisiche.
9. Per ogni riunione il Segretario redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.
10. Il Segretario è responsabile della tenuta degli inventari.

ARTICOLO 6

COMPETENZE

1. Le competenze del Consiglio consistono nelle seguenti azioni:
 - a) amministrare il patrimonio della fondazione ai sensi dell'art. 3;
 - b) deliberare nei termini di legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - c) deliberare l'eventuale regolamento di amministrazione;
 - d) promuovere, quando occorra, la modificazione dello Statuto;
 - e) definire il reddito da erogare annualmente in borse di studio compatibilmente con le disponibilità dell'Ente;
 - f) deliberare sui criteri di assegnazione delle borse di studio, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto stesso;
 - g) deliberare sul conferimento e sul mantenimento degli assegni;
 - h) deliberare, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Ente.

ARTICOLO 7

LA RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente, a cui compete altresì di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di sospendere per gravi motivi la concessione delle borse e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti occorrenti ed opportuni, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi in breve termine.

ARTICOLO 8

SERVIZIO CASSA

1. Il servizio di tesoreria e cassa è tenuto a mezzo conto corrente presso un Istituto Bancario con almeno uno sportello in Borgo San Dalmazzo.
2. Le operazioni sul conto corrente bancario possono essere effettuate solamente dal Presidente oppure da un altro Consigliere espressamente delegato dal Consiglio.
3. A cura del Segretario può essere tenuta una piccola cassa contanti il cui importo massimo è fissato dal Consiglio.

62

4. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario.

PARTE SECONDA

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

ARTICOLO 9

NATURA DEGLI ASSEGNI, REQUISITI E PROCEDURE

1. I criteri di assegnazione delle borse di studio devono rispettare la volontà testamentaria dell'Ing. Sebastiano Grandis di "mantenere agli studi giovani bisognosi e meritevoli" residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo, nonché i discendenti dei fratelli e delle sorelle.
2. L'importo degli assegni, i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione delle borse, la tipologia degli studi, le procedure per la presentazione delle domande, la documentazione richiesta e le modalità di assegnazione delle borse sono definiti nel Regolamento della Fondazione, deliberato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi e criteri contenuti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 10

DESTINATARI

1. Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che frequentano scuole statali o legalmente riconosciute e Università anche all'estero.
2. Gli studenti devono essere residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo. La residenza va riferita alla data dell'emissione del Bando di concorso.
3. Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio anche i discendenti dei fratelli e delle sorelle del Fondatore, indipendentemente dal luogo di residenza e dal reddito familiare. I discendenti dai fratelli o sorelle del Fondatore sono, in ogni caso, parificati ai nati e residenti dalla nascita nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

ARTICOLO 11

IMPORTO DEGLI ASSEGNI

1. L'importo complessivo delle borse da conferirsi è determinato annualmente, dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle disponibilità di bilancio. Per esigenze amministrative e di conservazione del patrimonio, il Consiglio di amministrazione può deliberare una sospensione temporanea dell'erogazione delle borse di studio.
2. Sono preferiti entro i limiti dei 2/5 del reddito generato dal patrimonio della Fondazione, i discendenti da fratelli o sorelle del Fondatore.

ben

3. Nessun privilegio sugli importi è riservato ai discendenti dei fratelli e delle sorelle del fondatore, relativamente alle borse di studio erogate con fondi non appartenenti all'originario patrimonio della Fondazione.
4. Quando le borse di studio assegnate ai discendenti non raggiungono il limite di cui al comma 2, l'importo residuo viene destinato alla graduatoria generale degli altri concorrenti.
5. Nel caso in cui la riserva di cui al comma 2 non fosse sufficiente, i discendenti del fondatore a cui non è stata assegnata una borsa, confluiscono nella graduatoria di merito generale.

ARTICOLO 12

MERITO SCOLASTICO

1. Per ottenere la concessione o il proseguimento della borsa occorre che lo studente consegua e mantenga per tutta la durata del corso di studi un profitto e una regolarità tali da giustificare un riconoscimento di merito.
2. In ogni caso il Consiglio di amministrazione nel definire i criteri particolari di assegnazione delle borse deve rispettare i seguenti principi generali:
 - a) lo studente deve avere un rendimento negli studi significativamente superiore alla sufficienza;
 - b) lo studente deve rispettare i tempi previsti dall'ordinamento degli studi seguito;
 - c) lo studente deve seguire un corso universitario o post universitario, oppure un corso di studi superiori che consenta l'accesso agli studi universitari.
3. Non deve mai ritenersi meritevole di ottenere o di continuare nel godimento di una borsa di studio lo studente che, per condotta e profitto, ottenga l'ammissione all'anno successivo col minimo dei voti necessari.
4. Nel rispetto delle volontà testamentarie del Fondatore, il Consiglio d'Amministrazione può compensare il minor merito con il riconoscimento di un maggior bisogno desumibile dalla situazione economica della famiglia di appartenenza.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Borgo San Dalmazzo, 29 ottobre 2011.

lor